



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARTENARIATO MEDIANTE CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI
ACCOGLIENZA PROVVISORIA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE
SOSTENUTO DAL FONDO POVERTÀ QUOTA SERVIZI
ANNUALITÀ 2023 (CUP: F11H23000130001)
Periodo 01/01/2026-31/12/2027 (con possibilità di rinnovo di due anni fino al 31/12/2029)

IL DIRETTORE

In esecuzione della propria determinazione n. 266 del 03/10/2025;

Visti:

- l'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale, accanto a quello di sussidiarietà verticale ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative;
- gli articoli 1 (commi 4 e 5), 5 e 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 che sottolineano l'importanza del coinvolgimento dei soggetti del terzo settore sia per la progettazione degli interventi che per la gestione degli stessi;
- il DPCM 30/03/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328", che prevede che "I comuni, al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali garantendone i livelli essenziali, possono acquistare servizi e interventi organizzati dai soggetti del terzo settore";
- la legge regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii. che ribadisce l'opportunità di promuovere la partecipazione dei soggetti del terzo settore nell'attività di programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale dei servizi;
- gli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017);
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021 del 31/03/2021, concernenti le "Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore)";
- le linee guida Anac n. 17, recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022;

Visti altresì:

- la legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali";
- il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 avente per oggetto "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", che prevede, all'articolo 13, comma 2, lettera b) che "I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre le seguenti funzioni: assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze

produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà”;

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, che definisce il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e individua gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale dimensione territoriale e organizzativa necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS, nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio;
- il decreto interministeriale 2 aprile 2025 MLPS di concerto con MEF “*Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 e riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per il triennio 2024-2026*”;
- il decreto interministeriale 24 giugno 2025 MLPS di concerto con MEF e Ministro della Salute “*Linee guida per la definizione dei modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attuazione dei LEPS*”;

RENDE NOTO

Nell’ambito delle attività a favore dei beneficiari delle misure di sostegno alle povertà, così come individuati nei dispositivi citati e nell’ambito delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà, finalizzata ad accompagnare e rafforzare i servizi e gli interventi attivati per la valutazione multidimensionale e i progetti personalizzati in favore dei beneficiari dell’Assegno d’Inclusione (d’ora in avanti, AdI), è prevista l’attivazione in ogni Ambito Territoriale Sociale del servizio di Pronto Intervento Sociale, quale livello essenziale delle prestazioni sociali, mirato a fornire sostegni a persone e nuclei familiari, beneficiari e non beneficiari del AdI, in situazioni di emergenza sociale .

La manifestazione di interesse di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.aziendaisola.it, ha pertanto lo scopo di favorire la consultazione di enti del terzo settore, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad erogare gli interventi previsti in forma di partenariato mediante l’istituto della co-progettazione.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura.

1) ENTE PUBBLICO PROCEDENTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:

- ✓ Denominazione: Azienda Isola – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
- ✓ P.IVA: 03298850169
- ✓ Indirizzo: Via G. Bravi n. 16 – Terno d’Isola (Bg)
- ✓ Stato: Italia
- ✓ Responsabile del procedimento: dott.ssa Miriam Caprioli
- ✓ Telefono: 035/1991165
- ✓ E-mail: mcaprioli@aziendaisola.it
- ✓ Posta elettronica certificata: aziendaisola@propec.it
- ✓ Sito web: www.aziendaisola.it

2) SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli Enti del Terzo Settore come definiti dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in possesso dei requisiti elencati di seguito:

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione secondo quanto previsto agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibili, e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla presente selezione e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
- avere documentata esperienza di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio di erogazione e gestione degli interventi richiesti.

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina l'esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000.

È possibile la partecipazione in forma associata in Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Associazione Temporanea di Scopo. In questo caso, il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa o l'Associazione Temporanea di Scopo può essere:

- già stipulato formalmente all'atto di presentazione della proposta, di cui si richiede il relativo atto costitutivo, redatto nella forma della scrittura privata autenticata, applicando, in quanto compatibile, l'art. 68, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023;
- dichiarato e specificato in carta semplice, sottoscritta da tutti i partecipanti, all'atto di presentazione della proposta, con espressa indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di aggiudicazione, la formalizzazione deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla stesura del progetto definitivo approvato dal Tavolo di co-progettazione.

In caso di RTI/ATS i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento/associazione nel suo complesso.

Non è ammesso che un Ente partecipi alla presente procedura contestualmente quale componente di più raggruppamenti, ovvero partecipi in forma individuale quando già partecipante in forma di Raggruppamento o Consorzio, pena l'esclusione dalla presente selezione dell'Ente stesso e dei Raggruppamenti o dei Consorzi al quale l'Operatore partecipa.

Nel caso di Consorzi, è obbligatorio specificare l'ente/i consorziato/i erogante/i servizi indicati. Anche per tali enti consorziati permane il vincolo di non partecipazione ad altri raggruppamenti. In caso di consorzi il fatturato deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici.

3) OBIETTIVO DELL'AVVISO E AMBITO DEGLI INTERVENTI

Al fine di promuovere la massima efficacia del sistema di servizio sociale in relazione al contrasto alla povertà, con il presente Avviso si intendono identificare gli enti del terzo settore in possesso di competenza, esperienza e capacità organizzativa per l'erogazione degli interventi previsti. Gli interventi verranno attivati su esplicita richiesta del servizio sociale.

Gli interventi previsti, coerenti con le finalità di interesse generale individuate all'art. 5 del CTS, comma 1, lettera a), intendono rispondere ai bisogni indifferibili che possono riguardare due specifici target: uomini e donne adulti a grave rischio di esclusione, con l'obiettivo di fornire contesti di accoglienza provvisoria per rispondere a situazione di emergenza, anche attraverso la fornitura di beni di prima necessità e l'inserimento per periodi brevi in posti di accoglienza dedicati, in attesa dell'accesso ai servizi.

Il servizio si attiva in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita quotidiana dei cittadini che insorgono repentinamente e improvvisamente, producono bisogni non differibili, in forma acuta e grave, che la persona deve affrontare e a cui è necessario dare una risposta immediata e tempestiva in modo qualificato, con un servizio specificatamente dedicato.

Gli obiettivi del Pronto Intervento Sociale possono essere così descritti:

- garantire una risposta tempestiva alle persone che versano in una situazione di particolare gravità ed emergenza per quello che concerne problematiche a rilevanza sociale anche durante gli orari e giorni di chiusura dei servizi territoriali;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- inviare/segnalare ai servizi competenti per l'eventuale presa in carico.

Tra le risposte tempestive necessarie vi è la possibilità di avere contesti in grado di accogliere provvisoriamente due categorie sociali particolarmente vulnerabili: le donne e gli uomini adulti soli a grave rischio di esclusione, qualora portatrici e portatori di bisogni urgenti e indifferibili, opportunamente valutati dal servizio sociale. Le soluzioni di accoglienze provvisoria dovranno essere attivabili in tempi rapidi e anche in modalità remota.

La permanenza presso tali accoglienze provvisorie non potrà superare i 90 giorni, eventualmente rinnovabili sulla base di un'ulteriore valutazione da parte dei servizi coinvolti nella presa in carico. In detto periodo, oltre a garantire i bisogni primari della persona, le organizzazioni coinvolte opereranno di concerto con il servizio

sociale per creare le condizioni per l'accompagnamento ad una piena e completa presa in carico, anche attraverso la funzione di supporto per l'espletamento delle incombenze amministrative e burocratiche delle persone, attraverso per esempio il trasporto, quando necessario, presso i servizi sociali e sanitari territoriali o l'orientamento ad altri servizi di utilità quotidiana (poste, banca, farmacia,...). Risulta fondamentale l'apporto delle organizzazioni coinvolte anche nella definizione delle strategie di aggancio, di ascolto e di lettura del bisogno.

Si distinguono sommariamente due tipologie di contesti di accoglienza, in base all'intensità del presidio educativo: alto quando è assicurata la presenza continuativa di personale qualificato dedicato, basso quando la presenza non è continuativa o è delegata ad altre figure (es. volontari).

Il servizio di Pronto Intervento Sociale per sua natura opera in maniera integrata con tutti i servizi territoriali. Il fabbisogno viene quantificato in postazioni dedicate in maniera esclusiva alle casistiche inviate dai servizi sociali territoriali ed è così definito:

- n. 2 postazioni ad alto presidio educativo per uomini;
- n. 2 postazioni a basso presidio educativo per uomini;
- n. 1 postazione ad alto presidio educativo per donne;
- n. 2 postazioni a basso presidio educativo per donne.

Oltre alla messa a disposizione di postazioni dedicate al servizio di accoglienza, viene individuata una funzione di centrale operativa, dedicata alla gestione delle segnalazioni e degli accessi, alla cura, in sinergia con i contesti di accoglienza, dei percorsi individuali sviluppati nell'arco dei 90 giorni e alla relazione con il servizio sociale inviante.

Per quanto riguarda il servizio di accoglienza, il riconoscimento economico viene garantito anche in caso di non utilizzo, per la sola messa a disposizione esclusiva, per un valore pari al 20% dell'importo riconosciuto per l'effettivo utilizzo. Oltre alle postazioni dedicate è facoltà degli enti coinvolti mettere a disposizione ulteriori postazioni non in maniera esclusiva, i cui costi saranno coperti solo in caso di utilizzo.

4) DURATA

Il partenariato avrà durata a partire dal 1° gennaio 2026, o comunque dalla data di sottoscrizione della convenzione, fino al 31 dicembre 2027.

L'Azienda si riserva la possibilità di rinnovare la Convenzione stipulata con il soggetto selezionato per un ulteriore periodo di due anni (2), con decorrenza dal 1° gennaio 2028 e termine il 31 dicembre 2029.

Il rinnovo potrà essere finanziato da successive annualità della Quota Servizi Fondo Povertà.

Per garantire continuità al sistema è prevista la proroga tecnica per il periodo eventualmente necessario a portare a termine le procedure di nuovo affidamento o co-progettazione, ed in ogni caso non superiore a sei mesi.

5) IMPORTO

Al fine di sostenere l'attuazione del partenariato, Azienda Isola intende mettere a disposizione dei futuri partner, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a titolo di contributi economici complessivi, l'importo di € 340.000,00= (euro trecentoquarantamila/00), a valere sul Fondo Povertà – annualità 2023, con la seguente articolazione:

- € 170.000,00 per il periodo dall'01/01/2026 al 31/12/2026;
- € 170.000,00 per il periodo dall'01/01/2027 al 31/12/2027.

L'importo è di complessivi € 680.000,00= (euro seicentottantamila/00), considerando anche l'eventuale periodo di rinnovo (01/12/2028-31/12/2029).

Gli enti partner dovranno cofinanziare le attività previste per una quota minima del 5% del valore dei servizi erogati. Tale compartecipazione può essere di tipo finanziario o avvenire attraverso la messa a disposizione di eventuali mezzi e strumenti di proprietà o in uso o l'apporto di personale volontario valorizzato in termini di disponibilità numerica e/o oraria.

L'esatto ammontare delle quote disponibili e la loro ripartizione verranno indicati nel budget di progetto finale approvato al termine del Tavolo di co-progettazione e quindi indicato in convenzione.

Qualora nel corso della co-progettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni, che comportino una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner. Il valore di tali servizi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 20% del valore economico complessivo della co-progettazione

originariamente previsto dalla convenzione e sarà oggetto di confronto e approvazione nei Tavoli di Co-progettazione.

Si rammenta che l'importo riconosciuto sarà corrispondente alle spese effettivamente sostenute e quietanzate dagli enti del terzo settore componenti il partenariato per le finalità individuate in sede di coprogettazione, opportunamente rendicontate a costi reali e in coerenza con quanto previsto dalle *Linee Guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà, annualità 2022-2023*, attraverso un trasferimento in forma di contributo. In sede di co-progettazione sarà facoltà dei partecipanti concordare forme di rendicontazione semplificata analoghe a quelle individuate nella Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 200/01) "*Orientamenti sull'uso delle opzioni semplificate in materia di costi nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE)*".

Gli enti del terzo settore individuati dovranno raccogliere inoltre, a fini rendicontativi, idonea documentazione i cui modelli saranno forniti dall'Azienda, attestante l'effettiva erogazione degli interventi, con dettaglio dei nominativi dei beneficiari (registro).

6) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Gli enti del terzo settore interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d'interesse, attraverso la compilazione dei seguenti allegati, sottoscritti digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'Ente ai sensi del D.P.R. 28/12/000 n. 445, articoli 46 e 47:

- allegato A – dichiarazione sostitutiva di certificazioni
- allegato B – domanda di partecipazione
- allegato C – proposta progettuale

La manifestazione di interesse dovrà pervenire **entro le ore 13:00 del giorno 06 NOVEMBRE 2025** ad Azienda Isola, unicamente mediante pec all'indirizzo: aziendaisola@propec.it.

La mancata presentazione dell'istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse rimarrà ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.

7) FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

1. selezione del/i soggetto/i con cui sviluppare le attività di co-progettazione degli interventi. Il progetto ammesso al Tavolo di co-progettazione verrà individuato in base ai punteggi ottenuti secondo quanto previsto successivamente;
2. co-progettazione condivisa: sulla base dei progetti presentati, verrà attuato un confronto tra soggetti ammessi e Azienda Isola per definire un progetto unitario, che sancisca obiettivi, attività, costi e risorse e in generale tutti i contenuti necessari alla conduzione del servizio;
3. stipula della convenzione: quanto condiviso in sede di co-progettazione verrà formalizzato in un'apposita convenzione, di cui il progetto unitario sarà parte integrante, che disciplinerà tutti gli aspetti esecutivi e procedurali del servizio.

La partecipazione dei soggetti candidati alla fase 1 e alla fase 2 non può dar luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. I soggetti gestori avvieranno i servizi dalla data di sottoscrizione della convenzione.

7.1) FASE 1: SELEZIONE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Le manifestazioni d'interesse e le relative documentazioni saranno esaminate da una Commissione tecnica costituita da componenti in possesso della necessaria esperienza e competenza professionale, nominata con determinazione del Direttore.

La Commissione, al termine dell'istruttoria, attribuirà ad ogni soggetto ammesso un punteggio.

I progetti saranno valutati sulla base di criteri predefiniti rispetto ai seguenti obiettivi:

- qualità della proposta (*max 20/100 punti*)
- esperienza del soggetto proponente (*max 40/100 punti*)
- coinvolgimento del territorio (*max 15/100 punti*)
- coinvolgimento attivo dei beneficiari e delle beneficiarie (*max 15/100 punti*)
- presenza di attività innovative (*max 10/100 punti*)

Saranno ammessi alla fase successiva di co-progettazione i soggetti che raggiungono una soglia minima di 60/100.

7.2) FASE 2: PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE

A seguito della selezione degli enti del terzo settore, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, verranno avviate le operazioni di co-progettazione finalizzate alla definizione condivisa del progetto, attraverso la costituzione di un Tavolo di co-progettazione, costituito da personale dell'Azienda e dai soggetti selezionati tra quelli che hanno manifestato interesse, finalizzato alla elaborazione del progetto e del relativo piano economico.

Le operazioni del Tavolo saranno debitamente verbalizzate ed i relativi atti – fatte salve giustificate ragioni di tutela della riservatezza, nonché dell'eventuale tutela delle opere dell'ingegno e/o della proprietà industriale e della concorrenza – saranno ostensibili nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza totale. In questa fase la proposta progettuale ammessa è sviluppata fino a raggiungere lo stadio operativo del progetto. Lo sviluppo del progetto operativo avviene mediante l'interlocuzione tecnica tra l'amministrazione procedente e i soggetti selezionati.

Al termine di tale fase è prevista la cristallizzazione di quanto definito in un progetto operativo di sintesi contenente:

- il piano economico-finanziario;
- l'assetto organizzativo degli interventi, esplicativo delle modalità e termini per la realizzazione delle attività progettuali;
- il sistema di monitoraggio e di valutazione.

Le modalità operative non definite nel documento progettuale di massima saranno definite nel corso della co-progettazione.

7.3) FASE 3: CONTENUTI DELLA CONVENZIONE

Nella Convenzione, anch'essa oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

- la durata del partenariato;
- gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il quadro economico risultante dalle risorse messe a disposizione dall'Azienda e da quelle offerte dagli enti nel corso del procedimento;
- le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste agli enti (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto);
- le eventuali sanzioni e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti;
- i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;
- i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

In caso di rinnovo (periodo: 01/01/2028-31/12/2029), sarà avviata una nuova fase 2 (percorso di co-progettazione) entro il 31/10/2028. A seguito della stessa, sarà definita una nuova Convenzione (fase 3).

8) TRATTAMENTO DEI LAVORATORI E DEL PERSONALE OPERANTE NEL PROGETTO

Il Soggetto Partner individuato si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori o consulenti, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori più rappresentative, ovvero delle leggi vigenti in materia di assunzioni, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti normative.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività devono provvedere alla loro iscrizione nell'apposito registro nonché ad attivare polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

9) ADESIONE A MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.L. 231/01

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01, i soggetti proponenti sono tenuti a prendere visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico di cui Azienda Isola si è dotata, volti ad assicurare che tutti coloro che operano per conto e nell'interesse dell'Azienda stessa tengano comportamenti conformi ai principi di

correttezza e di trasparenza nella gestione degli affari aziendali. Tali materiali sono pubblicati sul sito internet www.aziendaisola.it – Sezione “Amministrazione Trasparente”.

10) RENDICONTAZIONE

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva con gli enti, sono da ricondurre ai contributi, disciplinati dall’art. 12 della legge n. 241/1990.

Sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l’attuazione del Progetto definito all’interno della convenzione.

11) TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: manifestazione di interesse per l’individuazione di enti del terzo settore per la realizzazione di un partenariato mediante co-progettazione finalizzato alla fornitura di servizi di accoglienza provvisoria nell’ambito dell’intervento di Pronto Intervento Sociale sostenuto dal fondo povertà quota servizi annualità 2023 (CUP F11H23000130001) – periodo 01/01/2026-31/12/2027 (con possibilità di rinnovo di due anni fino al 31/12/2029, finanziato da successive annualità della Quota Servizi Fondo Povertà).

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa esclusivamente per la predetta finalità.

L’interessato (ente che ha presentato la propria manifestazione di interesse) potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 (diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare alla suddetta procedura.

Il trattamento dei dati avverrà mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative conformi a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 del Regolamento UE 679/16).

Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e 24 del Regolamento UE 679/16 è l’Azienda Isola a.s.c. in persona del Direttore, dott. Marco Locatelli.

Il Data Protection Officer per l’Azienda ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/16 è l’avv. Papa Abdoulaye Mbodj.

12) PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo www.aziendaisola.it.

13) ULTERIORI INFORMAZIONI

L’Azienda, a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, revocare, o modificare il presente avviso.

Niente potrà pretendersi da parte dei soggetti partecipanti alla presente procedura nei confronti dell’Azienda per mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione della manifestazione di interesse e relativa documentazione.

Terno d’Isola, 07 ottobre 2025

Il Direttore
Marco Locatelli
(firmato digitalmente)

Allegati:

- A. Dichiarazione sostitutiva
- B. Domanda di partecipazione
- C. Proposta progettuale